

ORIENTAMENTO LOCALE

Tribunale Novara sez. I, 19/01/2022, n. 19

Rito: **GENERALE DEGLI AFFARI CIVILI CONTENZIOSI**
Materia: **Famiglia**
Oggetto: **Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili**

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Filippo Lamanna	Presidente
dott. Simona Delle Site	Giudice
dott. Veronica Zanin	Giudice

Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al promossa da:

MA. LA. (omissis)

Rappresentata e difesa dall'Avv.GAMBETTI EUGENIA , presso il cui studio in C.SO DELLA

VITTORIA N. 2/H 28100 NO., è elettivamente domiciliata , giusta procura in atti;

RICORRENTE

PE. AN. (omissis)

E

Rappresentato e difeso dall'Avv. GAMBETTI EUGENIA , presso il cui studio in Indirizzo Telematico
è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;

RICORRENTE

e con l'intervento del PM

INTERVENUTO

CONCLUSIONI

Per le parti

"Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai ricorrenti nel Comune di Novara il giorno 1997
, ed ivi trascritto nell'Ufficio di Stato Civile nell'anno 1997,

Parte 2, serie (omissis), atto n. (omissis), ordinando all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Novara, a mezzo

rituale comunicazione da parte della cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda

sentenza sui pubblici registri anagrafici con ulteriore annotazione nei registri anagrafici, alle seguenti

condizioni: 1) la sig.ra La. Ma. ed il sig. An. Pe. concordano espressamente che, la

corresponsione dell'assegno di divorzio, a favore del sig. Pe., avvenga in un'unica soluzione, ex

art. 5 comma 8, legge n.898 del 1970, mediante il trasferimento della quota di $\frac{1}{2}$ (un mezzo) di piena

proprietà, degli immobili siti nel Comune di NOVARA (NO), alla Via (omissis). Pertanto,

previa dichiarazione di equità da parte del Tribunale, la sig.ra La. Ma., trasferisce, a titolo

di assegno una tantum di divorzio ex art. 5 L. 898/70, con effetto alla data di passaggio in giudicato

della sentenza di divorzio, a favore del sig. An. Pe., che accetta, la quota di $\frac{1}{2}$ (un mezzo) di

piena proprietà, degli immobili siti nel Comune di NOVARA (NO), alla Via (omissis), e

costituiti da: a) appartamento distinto con il numero interno 5 della scala E, posto al terzo piano e

composto da ingresso, soggiorno, cucina, disimpegno, due camere, due bagni e due balconi; b) soffitta

distinta con il numero interno 5 della scala E, posta al piano sesto sottotetto; c) - autorimessa distinta

con la sigla interna 5/E, posta al piano terreno. Il tutto risulta censito nel Catasto Fabbricati del

Comune di NOVARA (NO), in ditta a MARTORANO Laura, nata a Novara il 1968, codice

fiscale: (omissis), e PE. An., nato a Novara il 1967, codice

fiscale: (omissis), per la quota di 1/2 (un mezzo) ciascuno di proprietà, con i seguenti

dati: - foglio (omissis), particella (omissis) subalterno (omissis) (derivante dal frazionamento dell'originaria particella (omissis)

subalterno (omissis), già identificata in precedenza con la particella (omissis) subalterno (omissis), Via (omissis), piano 3, zona censuaria 2, categoria (omissis), classe (omissis), vani 6, superficie catastale mq.

112, rendita catastale Euro 542,28; - foglio (omissis), particella (omissis) subalterno (omissis) (derivante dal frazionamento dell'originaria particella (omissis) subalterno (omissis), già identificata in precedenza con la particella (omissis) subalterno (omissis), Via (omissis), piano 6, zona censuaria 2, categoria

(omissis), classe (omissis), mq. 8, superficie catastale mq. 9, rendita catastale Euro 7,02; - foglio (omissis), particella (omissis)

subalterno (omissis) (già identificata in precedenza con la particella (omissis) subalterno (omissis), Via (omissis), piano T, zona censuaria 2, categoria (omissis), classe (omissis), mq. 17, superficie catastale mq.

17, rendita catastale Euro 36,88. CONFINI: a) l'appartamento confina con appartamento di proprietà

di terzi ed affaccio su cortile comune, con appartamento di proprietà di terzi distinto con il numero

interno 6 e vano scala E comune, con affaccio su cortile comune, con affaccio su cortile comune ed

appartamento di proprietà di terzi; b) la soffitta confina con corridoio soffitte comune, con soffitta di

proprietà di terzi distinta con il numero interno 6, con muro perimetrale verso cortile comune, con

locale sottotetto comune; c) l'autorimessa confina con cortile comune a due lati, con autorimessa di

proprietà di terzi distinta con la sigla 9/E ed autorimessa di proprietà di terzi distinta con la sigla

10/E, con autorimessa di proprietà di terzi distinta con la sigla 4/E. L'intero complesso condominiale,

di cui gli immobili sono parte, risulta edificato su area di terreno censita nel Catasto Terreni con i seguenti dati: - foglio (omissis), particella (omissis) (ex 1288), ente urbano di are 66.40 (derivante dalla fusione delle originarie particelle (omissis) di are 27.40, 1289 di are 6.20, 1291 di are 11.40, 1292 di are 6.40, 1293 di are 7.20 e 1294 di are 7.80). Le aree scoperte pertinentziali all'intero complesso condominiale risultano avere una estensione complessiva inferiore a mq. 5.000, e pertanto per le medesime non corre obbligo di allegazione di Certificato di Destinazione Urbanistica come disposto dall'Ar.. 30, 2° comma, 2° inciso, del DPR n. 380 del 6 giugno 2001 T.U in materia edilizia. La signora MARTORANO

Laura dichiara che la titolarità degli immobili in oggetto è a lei pervenuta in forza di: - atto di compravendita del 22 luglio 1997 del Notaio Nunzia Giacalone di Novara, Repertorio n. 160282 e

Raccolta n. 14892, registrato a Novara il 7 agosto 1997 al n. 3184 Serie (omissis), trascritto a Novara il 24 luglio 1997 ai nn. 9774/7443 che si intende qui integralmente riportato per quanto riguarda patti e

condizioni in esso contenuti. La signora MA. La., in relazione agli immobili da lei ceduti,

rilascia le seguenti dichiarazioni: --- ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni in materia

urbanistica ed edilizia, attesta e dà atto che: -- il complesso immobiliare di cui gli immobili in oggetto

sono parte, nel pieno rispetto dei diritti dei terzi e delle norme edilizie e regolamentari del Comune di

Novara è stato costruito in forza di: - Licenza Edilizia n. 7725 rilasciata dal Comune di Novara il 23

giugno 1970; - Licenza Edilizia n. 3247 rilasciata dal Comune di Novara il 26 marzo 1971; -

Comunicazione Pr.. n. 33916 presentata al Comune di Novara il 6 dicembre 1985 per esecuzione

opere interne; - CI. IN SANATORIA per esecuzione opere interne Codice Pr. n.

(omissis)-(omissis)-1837 presentata in via telematica al Comune di Novara in data 10

giugno 2021, e protocollata l'11 giugno 2021 al n. 2021/55245 (pratica n. 2021/1285); - che non sono

mai state realizzate opere od apportate modifiche senza le prescritte autorizzazioni richieste dalle vigenti disposizioni in materia urbanistica e che l'attuale destinazione è conforme al progetto ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti. Con il presente atto si trasferisce anche la proporzionale quota di comproprietà sugli enti, spazi e servizi che per legge, uso o destinazione sono da ritenersi comuni. Gli immobili in oggetto vengono ceduti con tutti gli annessi e connessi, usi, diritti, azioni e ragioni, servitù attive e passive, apparenti e non apparenti, nulla escluso od eccettuato, subentrando la parte cessionaria nella stessa posizione di fatto e condizione di diritto in cui dalla parte cedente si possiede e si ha diritto di possedere. La signora MA. La. garantisce la buona proprietà di quanto ceduto per essere a lei pervenuto come sopra detto e garantisce la libertà dell'immobile stesso da pesi, vincoli, ipoteche, trascrizioni pregiudizievoli, prelazioni di terzi e privilegi anche fiscali. Per quanto possa occorrere si rinuncia a qualsiasi ipoteca legale comunque nascente dal presente atto con esonero per il Conservatore competente da ogni responsabilità al riguardo. Le eventuali spese relative alla cessione sono a carico delle parti. Le parti dichiarano che provvederanno personalmente alla trascrizione ed alla voltura della sentenza di divorzio, presso la competente Agenzia delle Entrate - Territorio, sollevando il Ca. da ogni responsabilità al riguardo. Le parti inoltre prendono atto che il Giudice ed il Ca. si limitano, conformemente a quanto disposto dalla legge, a raccogliere le dichiarazioni in ordine a trasferimenti di beni previsti come condizioni del divorzio, senza assumere alcun tipo di responsabilità in merito alla correttezza della descrizione, alla titolarità del bene trasferito, all'esistenza di pesi ed oneri o vincoli di qualunque genere. Ai fini del Registro, per quanto possa occorrere, le parti dichiarano che gli immobili in oggetto hanno un valore complessivo di Euro 34.650,00. Le parti, in relazione alle attribuzioni patrimoniali

del presente atto, chiedono l'esenzione da ogni tipo di imposta e/o tassa ai sensi dell'art. 19 della

Legge n. 74/87 e della Sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999. Le parti dichiarano inoltre

che, ai sensi e per gli effetti dell'Ar. 29 della legge 27 febbraio 1985, n. 52, comma 1-bis, così come

modificato dall'Ar. 19, comma 14 del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010 convertito nella Legge n. 122 del

30 luglio 2010, i beni qui trasferiti risultano, dalle indagini catastali condotte presso l'Agenzia delle

Entrate - Ufficio Provinciale (omissis) - Territorio - Servizi Catastali, correttamente intestati e

corrispondono pienamente alla planimetria rilasciata dall'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale

(omissis)

- Territorio - Servizi Catastali, in data 18 giugno 2021 con protocollo: - n. (omissis),

(appartamento) che qui si allega sotto la lettera "A"; - n. (omissis), (soffitta) che qui si allega sotto

la lettera "B"; - n. (omissis), (autorimessa) che qui si allega sotto la lettera "C". Le parti

dichiarano che, a norma del Decreto Legislativo n. 192 del 19 agosto 2005, modificato con Decreto

Legislativo n. 63 del 4 giugno 2013, convertito nella Legge n. 90 del 3 agosto 2013 e successive

modifiche, nonché delle norme di cui alla Legge Regionale n. 13 del 28 maggio 2007 ed alla

deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte n. 43/11965 del 4 agosto 2009 e successive

modifiche, per l'appartamento in oggetto è stato rilasciato attestato di prestazione energetica n. (omissis)

0031, redatto dal certificatore Ing. Ma. Fe. di Castelletto Sopra Ticino (NO) il 28 giugno

2021 ed inviato al SIPEE in data 28 giugno 2021, con scadenza in data 28 giugno 2031, che qui si

allega sotto la lettera "D". Il signor PE. An. da atto di aver ricevuto le informazioni e la

documentazione relativa. La signora MA. La. dichiara che successivamente alla

registrazione del detto certificato non è stata apportata alcuna modifica all'immobile ed agli impianti

in grado incidere sul rendimento energetico e che la soffitta e l'autorimessa in oggetto sono prive di impianto di riscaldamento e pertanto per le stesse non si allega certificato/attestato di prestazione energetica. 2) Rimangono valide le pattuizioni concordate, in sede di separazione, con riferimento all'obbligo del padre di corrispondere per il mantenimento delle due figlie la somma di Euro 300,00 mensili per ciascuna e di contribuire nella misura del 50% al pagamento delle spese mediche non coperte dal SSN, scolastiche, sportive e/o musicali. I sigg.ri Pe.-Ma. concordano che tale obbligo rimarrà sospeso nel periodo relativo allo stato di disoccupazione del sig. Pe.. 3) I coniugi dichiarano di aver regolato tutti i loro rapporti patrimoniali. 4) Disporre per la sig.ra Ma. la perdita del cognome Pe..”
Per il PM
“Conclude per l'accoglimento del ricorso.”

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Il ricorso deve essere accolto, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n.898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74.

E' provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale regolarmente omologato.

La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per oltre sei mesi a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.

Si presume la continuità dello stato di separazione, essendo la domanda proposta congiuntamente.

Vi è accordo economico.

Ritiene il Tribunale che le condizioni concordate dalle parti, e rispetto alle quali il P.M. in sede non ha sollevato rilievi, possano essere integralmente recepite dalla presente decisione, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo rispondenti agli interessi della prole.

L'accordo raggiunto dalle parti giustifica la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale di Novara, definitivamente pronunciando, 1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in No. dai signori Pe. An. e Ma. La. iscritto nei registri di Stato Civile del Comune di Novara al n.232 parte II- Serie (omissis) anno1997;

2) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Novara di provvedere alle incombenze di legge;

3) dispone che, stante l'accordo in tal senso tra le parti e l'equità della previsione, la corresponsione dell'assegno di divorzio da parte della sig.ra Ma. a favore del sig. Pe., avvenga in un'unica soluzione, ex art. 5 comma 8, legge n.898 del 1970, mediante il trasferimento della quota di $\frac{1}{2}$ (un mezzo) di piena proprietà, degli immobili siti nel Comune di NOVARA (NO), alla Via (omissis). Pertanto, la sig.ra La. Ma., trasferisce, a titolo di assegno una tantum di divorzio ex art. 5 L. 898/70, con effetto alla data di passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, a favore del sig. An. Pe., che accetta, la quota di $\frac{1}{2}$ (un mezzo) di piena proprietà, degli immobili siti nel Comune di NOVARA (NO), alla Via (omissis), e costituiti da: a) appartamento distinto con il numero interno 5 della scala E, posto al terzo piano e composto da ingresso, soggiorno, cucina, disimpegno, due camere, due bagni e due balconi; b) soffitta distinta con il numero interno 5 della scala E, posta al piano sesto sottotetto; c) - autorimessa distinta con la sigla interna 5/E, posta al piano terreno. Il tutto risulta censito nel Catasto Fabbricati del Comune di NOVARA (NO), in ditta a MARTORANO Laura, nata a Novara il 1968 , codice fiscale: (omissis), e PE. An., nato a Novara il 1967 , codice fiscale: (omissis), per la quota di $\frac{1}{2}$ (u mezzo) ciascuno di proprietà, con i seguenti dati: - foglio (omissis), particella (omissis) subalterno (omissis) (derivante dal frazionamento dell'originaria particella (omissis) subalterno (omissis), già identificata in precedenza con la particella (omissis) subalterno (omissis)), Via (omissis), piano 3, zona censuaria 2, categoria (omissis), classe (omissis), vani 6, superficie catastale mq. 112, rendita catastale Euro 542,28; - foglio (omissis), particella (omissis) subalterno (omissis) (derivante dal frazionamento dell'originaria particella (omissis) subalterno (omissis), già identificata in precedenza con la particella (omissis) subalterno (omissis)), Via (omissis), piano 6, zona censuaria 2, categoria (omissis), classe (omissis), mq. 8, superficie catastale mq. 9, rendita catastale Euro 7,02; - foglio (omissis), particella (omissis) subalterno (omissis) (già identificata in precedenza con la particella (omissis) subalterno (omissis)), Via (omissis), piano T, zona censuaria 2, categoria (omissis), classe (omissis), mq. 17, superficie catastale mq. 17, rendita catastale Euro 36,88. CONFINI: a) l'appartamento confina con appartamento di proprietà di terzi ed affaccio su cortile comune, con appartamento di proprietà di terzi distinto con il numero interno 6 e vano scala E comune, con affaccio su cortile comune, con affaccio su cortile comune ed appartamento di proprietà di terzi; b) la soffitta confina con corridoio soffitte comune, con soffitta di proprietà di terzi distinta con il

numero interno 6, con muro perimetrale verso con cortile comune, con locale sottotetto comune; c) l'autorimessa confina con cortile comune a due lati, con autorimessa di proprietà di terzi distinta con la sigla 9/E ed autorimessa di proprietà di terzi distinta con la sigla 10/E, con autorimessa di proprietà di terzi distinta con la sigla 4/E.

L'intero complesso condominiale, di cui gli immobili sono parte, risulta edificato su area di terreno censita nel Catasto Terreni con i seguenti dati: - foglio (omissis), particella (omissis) (ex 1288), ente urbano di are 66.40 (derivante dalla fusione delle originarie particelle (omissis) di are 27.40, 1289 di are 6.20, 1291 di are 11.40, 1292 di are 6.40, 1293 di are 7.20 e 1294 di are 7.80). Le aree scoperte pertinenziali all'intero complesso condominiale risultano avere una estensione complessiva inferiore a mq. 5.000, e pertanto per le medesime non corre obbligo di allegazione di Certificato di Destinazione Urbanistica come disposto dall'Ar. 30, 2° comma, 2° inciso, del DPR n. 380 del 6 giugno 2001 T.U in materia edilizia. La signora MARTORANO Laura dichiara che la titolarità degli immobili in oggetto è a lei pervenuta in forza di: - atto di compravendita del 22 luglio 1997 del Notaio Nunzia Giacalone di Novara, Repertorio n. 160282 e Raccolta n. 14892, registrato a Novara il 7 agosto 1997 al n. 3184 Serie (omissis), trascritto a Novara il 24 luglio 1997 ai nn. 9774/7443 che si intende qui integralmente riportato per quanto riguarda patti e condizioni in esso contenuti. La signora MA. La., in relazione agli immobili da lei ceduti, rilascia le seguenti dichiarazioni: --- ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni in materia urbanistica ed edilizia, attesta e dà atto che: -- il complesso immobiliare di cui gli immobili in oggetto sono parte, nel pieno rispetto dei diritti dei terzi e delle norme edilizie e regolamentari del Comune di Novara è stato costruito in forza di: - Licenza Edilizia n. 7725 rilasciata dal Comune di Novara il 23 giugno 1970; - Licenza Edilizia n. 3247 rilasciata dal Comune di Novara il 26 marzo 1971; - Comunicazione Pr. n. 33916 presentata al Comune di Novara il 6 dicembre 1985 per esecuzione opere interne; - CI. IN SANATORIA per esecuzione opere interne Codice Pr. n.

(omissis)-(omissis)-1837 presentata in via telematica al Comune di Novara in data 10 giugno 2021, e protocollata l'11 giugno 2021 al n. 2021/55245 (pratica n. 2021/1285); - che non sono mai state realizzate opere od apportate modifiche senza le prescritte autorizzazioni richieste dalle vigenti disposizioni in materia urbanistica e che l'attuale destinazione è conforme al progetto ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti. Con il presente atto si trasferisce anche la proporzionale quota di comproprietà sugli enti, spazi e servizi che per legge, uso o destinazione sono da ritenersi comuni. Gli immobili in oggetto vengono ceduti con tutti gli annessi e connessi, usi, diritti, azioni e ragioni, servitù attive e passive, apparenti e non apparenti, nulla escluso od eccettuato, subentrando la parte cessionaria nella stessa posizione di fatto e condizione di diritto in cui dalla parte cedente si possiede e si ha diritto di possedere. La signora MA. La. garantisce la buona proprietà di quanto ceduto per essere a lei pervenuto come sopra detto e garantisce la libertà dell'immobile stesso da pesi, vincoli, ipoteche, trascrizioni pregiudizievoli, prelazioni di terzi e privilegi anche fiscali. Per quanto possa occorrere si rinuncia a qualsiasi ipoteca legale comunque nascente dal presente atto con esonero per il Conservatore competente da ogni responsabilità al riguardo. Le eventuali spese relative alla cessione sono a carico delle parti. Le parti dichiarano che provvederanno personalmente alla trascrizione ed alla voltura della sentenza di divorzio, presso la competente Agenzia delle Entrate - Territorio, sollevando il Ca. da ogni responsabilità al riguardo.

Le parti inoltre prendono atto che il Giudice ed il Ca. si limitano, conformemente a quanto disposto dalla legge, a raccogliere le dichiarazioni in ordine a trasferimenti di beni previsti come condizioni del divorzio, senza assumere alcun tipo di responsabilità in merito alla correttezza della descrizione, alla titolarità del bene trasferito, all'esistenza di pesi ed oneri o vincoli di qualunque genere. Ai fini del Registro, per quanto possa occorrere, le parti dichiarano che gli immobili in oggetto hanno un valore complessivo di Euro 34.650,00. Le parti, in relazione alle attribuzioni patrimoniali del presente atto, chiedono l'esenzione da ogni tipo di imposta e/o tassa ai sensi dell'art. 19 della Legge n. 74/87 e della Sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999. Le parti dichiarano inoltre che, ai sensi e per gli effetti dell'Ar. 29 della legge 27 febbraio 1985, n. 52, comma 1-bis, così come modificato dall'Ar. 19, comma 14 del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010 convertito nella Legge n. 122 del 30 luglio 2010, i beni qui trasferiti risultano, dalle indagini catastali condotte presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale (omissis) - Territorio - Servizi Catastali, correttamente intestati e corrispondono pienamente alla planimetria rilasciata dall'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale (omissis) - Territorio - Servizi Catastali, in data 18 giugno 2021 con protocollo: - n. (omissis), (appartamento) che qui si allega sotto la lettera "A"; - n.

(omissis), (soffitta) che qui si allega sotto la lettera "B"; - n. (omissis), (autorimessa) che qui si allega sotto la lettera "C". Le parti dichiarano che, a norma del Decreto Legislativo n. 192 del 19 agosto 2005, modificato con Decreto Legislativo n. 63 del 4 giugno 2013, convertito nella Legge n. 90 del 3 agosto 2013 e successive modifiche, nonché delle norme di cui alla Legge Regionale n. 13 del 28 maggio 2007 ed alla deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte n. 43/11965 del 4 agosto 2009 e successive modifiche, per l'appartamento in oggetto è stato rilasciato attestato di prestazione energetica n. (omissis) 0031, redatto dal certificatore Ing.

Ma. Fe. di Castelletto Sopra Ticino (NO) il 28 giugno 2021 ed inviato al SIPEE in data 28 giugno 2021, con scadenza in data 28 giugno 2031, che qui si allega sotto la lettera "D". Il signor PE. An. da atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione relativa. La signora MA. La. dichiara che successivamente alla registrazione del detto certificato non è stata apportata alcuna modifica all'immobile ed agli impianti in grado incidere sul rendimento energetico e che la soffitta e l'autorimessa in oggetto sono prive di impianto di riscaldamento e pertanto per le stesse non si allega certificato/attestato di prestazione energetica;

4) pone a carico del sig. Pe. l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie Ch. e Girogia, maggiorenni e non economicamente autosufficienti, versando alla sig.ra Ma. la somma di Euro 300,00 mensili per ciascuna, oltre al 50% al pagamento delle spese mediche non coperte dal SSN, scolastiche, sportive e/o musicali. I sigg.ri Pe.- Ma. concordano che tale obbligo rimarrà sospeso nel periodo relativo allo stato di disoccupazione del sig. Pe.;

5) dà atto che i coniugi dichiarano di aver regolato tutti i loro rapporti patrimoniali;

6) disporre per la sig.ra Ma. la perdita del cognome Pe.;

7) spese compensate Co.ì deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Novara Sezione Civile del 13.1.2022.

Il Presidente Dott. Filippo Lamanna Il Giudice Relatore Dott.ssa Veronica Zanin